



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

PORTO DI TRIESTE ORDINANZA N°60- 2018

Oggetto: istituzione dei divieti di accesso, transito fermata e sosta veicolare con rimozione, nonché di divieto di accesso pedonale lungo il tratto stradale demaniale marittimo compreso tra il Magazzino n°57bis e la recinzione doganale del Porto Franco Nuovo, per allestimento di un'area di cantiere a servizio delle opere di adeguamento strutturale delle delimitazioni doganali.

Richiedente: A.d.S.P.M.A.O. - **Impresa:** Buridano S.r.l.;

Durata dei lavori :5 giorni naturali consecutivi.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

CONSIDERATO l'imminente inizio delle attività di cantiere lungo il tratto stradale demaniale marittimo compreso tra il Magazzino n°57bis e la recinzione doganale del Porto Franco Nuovo, per allestimento di un'area di cantiere a servizio delle opere di adeguamento strutturale delle delimitazioni doganali;

RAVVISATA la necessità di predisporre, nelle suddette aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso;

VISTA l'Ordinanza A.P.T. n°28/2011;

ORDINA

Art. 1 – Lungo il tratto stradale demaniale marittimo del Porto Franco Nuovo compreso tra il Magazzino n°57 bis e la recinzione doganale, indicativamente individuato in colore rosso nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. 28/2011, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, trascorse 48 ore dall'apposizione della prescritta segnaletica di avviso della data d'inizio d'esecutività del presente provvedimento ordinatorio per la durata di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi e comunque fino a cessate necessità, sono istituiti, dove non già esistenti, **i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione, nonché di accesso pedonale.**

1.1 - In deroga al presente provvedimento sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta veicolare, nonché l'accesso pedonale:

- ai mezzi ed al personale dell'Impresa Buridano S.r.l.;
- ai mezzi ed al personale dell'AdSPMAO o altre di altre Autorità/Amministrazione in servizio d'istituto;
- ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso.

continua Ordinanza 60/2018

Art. 2 – Nelle aree demaniali marittime comprese tra il Magazzino n°57 e il Magazzino n°57bis del Porto Franco Nuovo, indicativamente individuate in tratteggio blu nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. 28/2011, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, trascorse 48 ore dall'apposizione della prescritta segnaletica di avviso della data d'inizio d'esecutività del presente provvedimento ordinatorio per la durata di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi e comunque fino a cessate necessità, sono istituiti, dove non già esistenti, **i divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione.**

2.1 - In deroga al presente provvedimento sono consentiti, la fermata e la sosta veicolare:

- ai mezzi dell'Impresa Buridano S.r.l.;
- ai mezzi dell'AdSPMAO o altre di altre Autorità/Amministrazione in servizio d'istituto;
- ai mezzi in servizio di ordine pubblico e soccorso.

Art. 3 – L'Impresa esecutrice delle lavori in questione, in coordinamento con l'A.d.S.P.M.A.O. con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

3.1 – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse, installando la prescritta segnaletica stradale almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza;

3.2 – dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza serale e notturna;

3.3 – garantire la massima sicurezza alle persone e cose presenti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso una propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie al fine di garantire la sicurezza e l'eventuale applicazione di quanto stabilito dall'Ordinanza AdSPMAO n.4/2018 inerente la gestione delle emergenze, provvedendo a nominare un responsabile per tali funzioni;

3.4 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle diverse attività svolte;

3.5 – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori in questione, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 4 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 5 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li **13 SET. 2018**

Il Presidente

(Zeno D'Agostino)

